COMUNE DI PONTREMOLI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 DEL 8.04.1991

R E G O L A M E N T O

S U I C O N T R I B U T I

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PONTREMOLI - Ufficio Segreteria

COMUNE DI PONTREMOLI

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La presente normativa disciplina criteri e modalità della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Sono escluse dalla presente regolamentazione:

a) i contributi ad enti pubblici o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

b) i contributi la cui esistenza ed i criteri del cui ammontare sono determinati dalla legge.

Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore aventi natura regolamentare.

2. TIPI DI CONTRIBUTI.

I vantaggi economici che il Comune può concedere sono i seguenti:

a) patrocinio

b) uso gratuito di struttura immobiliari, mobiliari, o apprestamento di strutture occasionali

c) contributi in denaro o sotto forma di ausili materiali

d) agevolazioni

e) sussidi

f) sovvenzioni.

3. PATROCINIO

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.

Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

Quando l'iniziativa consista in una attività istituzionale del Comune, il patrocinio comporta, ai sensi dell'art. 34 del DPR 26/10/1972, n. 689, l'esenzione dall'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffondere l'iniziativa.

Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione.

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli di cui agli artt. 6,7 e 8 del presente regolamento, nei casi ed alle condizioni dagli stessi previsti.

La concessione del patrocinio legale compete alla Giunta Comunale.

4. ISTANZA E PROVVEDIMENTO

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:

I) programma operativo (di massima ed economico-finanziario) dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;

II) se il richiedente è un soggetto collettivo non avente fini di lucro, estratto dall'atto costitutivo o dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;

III) presentazione dell'attività svolta negli anni precedenti.

I soggetti che hanno già beneficiato del patrocinio per precedenti iniziative, sono esonerati dalla presentazione dei documenti II) e III), salvo gli eventuali aggiornamenti.

L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine verrà sospeso dall'invio della richiesta di integrazione, e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

La Giunta dovrà deliberare la concessione o il rifiuto del patrocinio entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda, salva la disciplina della sospensione del termine stabilita dal comma precedente.

5. MANIFESTI ED INVITI

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari ed agli inviti dell'iniziativa, oltre, eventualmente, alla spedizione degli stessi, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e l'iniziativa abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

6. USO DI STRUTTURE

Il Comune potrà concedere a soggetti non aventi scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali l'uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari idonee, sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento, o l'apprestamento di strutture occasionali.

Tale concessione non potrà comportare l'utilizzo di personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature.

Per quanto concerne i termini dell'istanza e del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 4, commi 1,3 e 4.

Per strutture immobiliari particolari, quali sale di rappresentanza, sala consiliare e riunioni, caratterizzate da un uso che rende possibile una maggiore celerità del procedimento di concessione, l'istanza dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'iniziativa.

7. CONTRIBUTI

Il Comune può concedere a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità, purchè non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

Il contributo potrà consistere in una somma di denaro oppure in ausili materiali , quali, ad esempio, coppe, targhe, medaglie.

Entro il 15 dicembre di ogni anno e comunque entro 45 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, dovrà essere pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. Il bando, deliberato dal Consiglio Comunale, dovrà contenere la determinazione dei fondi destinati dal Bilancio a ciascun tipo di contributo, nonchè il richiamo ai criteri per l'assegnazione degli stessi fissato dal presente regolamento.

L'istanza per il conseguimento di contributi in denaro dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 4; integrati dal piano finanziario dell'iniziativa. Essa dovrà essere presentata dai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data del bando.

La Giunta, esaminate le domande presentate, delibererà la concessione di tutti i contributi nei successivi 30 giorni con un unico atto di carattere generale. A discrezione della giunta, saranno utilizzati tutti i fondi indicati nel bando oppure soltanto una parte degli stessi, riservando le residue disponibilità alle richieste di contributi straordinari di cui all'art. 9.

Per l'anno 1991 il bando dovrà essere pubblicato entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento; le domande dovranno essere presentate nei trenta giorni successivi; la concessione dei contributi avverrà entro gli ulteriori trenta giorni.

8. MODALITA' DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in denaro potrà essere erogato:

a) per intero prima dello svolgimento dell'iniziativa;

b) per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;

c) successivamente, a rendicontazione avvenuta.

Il responsabile dell'unità organizzativa interessata dovrà indicare, nel parere espresso ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/90, n. 142, quale sia, nel caso di specie la modalità di erogazione più opportuna, indicandone i motivi.

Delle spese sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa dovrà comunque essere presentato apposito rendiconto, pena la revoca della concessione del contributo ed il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639.

Qualora il contributo superi i 5 milioni di lire, i rapporti tra concedente e concessionario dovranno essere regolati con apposita convenzione contenente i diritti e gli obblighi reciproci delle parti.

9. CONTRIBUTI STRAORDINARI

Qualora, per comprovati motivi, l'istanza per la concessione del contributo non abbia potuto essere presentata nel termine indicato nell'articolo precedente, essa potrà essere inoltrata in ogni momento dell'anno, comunque 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta. L'istruttoria dovrà concludersi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda la Giunta dovrà deliberare la proposta entro 30 giorni dalla stessa data.

Qualora la Giunta non abbia deliberato decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi respinta.

10. AGEVOLAZIONI

Salve le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia di finanza locale , il Comune può concedere a determinate categorie di soggetti, per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, agevolazioni sui prezzi dei servizi offerti dallo stesso, direttamente o nelle altre forme previste dalla legge e dallo statuto, purchè il beneficio venga istituito con atto consiliare e la categoria risulti chiaramente individuata.

Il Comune può altresì, per gli stessi fini, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, assumere a proprio carico totale o parziale l'onere del pagamento di prezzi di servizi pubblici forniti da latri soggetti.

Con atto consiliare possono essere istituiti servizi pubblici rivolti soltanto a determinate categorie di soggetti socialmente svantaggiati.

11. SUSSIDI

Sussidi in denaro o in natura a persone fisiche bisognose potranno essere concessi

nei soli casi previsti da norme legislative o regolamentari.

Nel caso di revoca o di non rinnovo delle attribuzioni all'USL delle funzioni comunali in materia di assistenza sociale, attualmente proprie alla stessa, la concessione di sussidi di questo tipo dovrà essere espressamente regolamentata; nella fase transitoria saranno applicate le norme regolamentari in vigore per la USL.

12. SOVVENZIONI

Per scopi legati alla soluzione di particolari problemi relativi allo sviluppo sociale, culturale, economico, turistico, sportivo, commerciale di determinate aree o di tutto il territorio comunale, il Comune potrà concedere a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, dotate o meno di personalità, aventi o meno scopo di lucro, sovvenzioni legate allo svolgimento di particolari attività.

Il Consiglio Comunale dovrà, con proprio atto deliberativo generale, istituire la sovvenzione, determinando il tipo di attività per cui la sovvenzione stessa può essere concessa, l'entità della stessa, le caratteristiche dei soggetti beneficiari, il procedimento di concessione.

Le fasi del procedimento di concessione dovranno comunque essere le seguenti:

a) approvazione e pubblicazione del bando di concorso;

b) presentazione della domanda di contributo, alla quale dovrà essere allegato il programma di attività contenente il preventivo delle spese previste;

c) provvedimento di adesione di massima;

d) presentazione del rendiconto dell'attività svolta e consuntivo delle spese sostenute, debitamente documentato;

e) erogazione della sovvenzione.

13. VANTAGGI ECONOMICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'ente od organizzazione cui appartengono, per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture o forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettiva esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

I provvedimenti di assunzione di spesa, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

La Giunta presenterà semestralmente al Consiglio il rendiconto di tutte le spese sostenute per motivi di rappresentanza.

tale rendiconto dovrà altresì essere affisso all'albo pretorio del Comune ed esse-

re accessibile a chiunque ne faccia richiesta.